



FAQ - Prescrizioni antincendio AICAA

- Norma antincendio Direttiva antincendio Indice
 Nota esplicativa antin. Supporti antincendio Stato della tecnica

Titolo / articolo / cifra / punto: 1-03 / articolo 12, lettera b, 40-03, "definizioni"

Tema: Diversa spiegazione della definizione di "negozi e grandi magazzini"

Data: 05.09.2006

No. 1-003i

Pubblicazione per:

- Commissioni AICAA Autorità cantonali antincendio Pubblico

Domanda:

I concetti per i "negozi e grandi magazzini" sono definiti nelle prescrizioni antincendio attuali nel modo seguente:

Norma di protezione antincendio art. 12 lett. b:

Nelle prescrizioni di protezione antincendio i requisiti richiesti vengono definiti in base alla destinazione d'uso o al numero di piani; valgono pertanto le seguenti definizioni:

b negozi e grandi magazzini:

con una superficie globale di vendita superiore a 1200 m².

Indice "definizioni"

Si considerano negozi e grandi magazzini in particolare attività commerciali adibite alla vendita di merci di tutti i tipi quali negozi al dettaglio, supermercati, mercati all'ingrosso, centri commerciali ecc. con una superficie di vendita complessiva, collegata come compartimenti tagliafuoco, superiore a 1200 m².

Come bisogna interpretare le diverse definizioni?

Risposta:

Nell'esecuzione sono applicabili le prescrizioni antincendio specifiche per negozi e grandi magazzini, se la superficie di vendita, collegata come compartimenti tagliafuoco, è superiore a 1200 m².

Le prescrizioni antincendio specifiche per negozi e grandi magazzini non sono applicabili, se la somma di piccole superfici di vendita (meno di 1200 m²) separate come compartimenti tagliafuoco sorpassa i 1200 m².

In caso di riedizione della norma di protezione antincendio, l'art. 12, lett. b, dovrà essere adeguatamente adattato.